



Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali  
Area Affari Generali  
Ufficio Atti normativi ed Affari Generali  
Settore Atti Normativi

Decreto n. 119

## IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 105 del 7 maggio 2012, Supplemento ordinario n. 93;
- VISTO** il D.R. n. 165 del 6 giugno 2012, con il quale è stata istituita la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, con sede a Potenza;
- VISTO** il D.R. n. 287 del 2 agosto 2012, con il quale il prof. Michele PERNIOLA è stato nominato Direttore della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, per il quadriennio accademico 2012-2016;
- VISTO** il D.R. n. 293 del 2 agosto 2012, con il quale è stata attivata la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali ed è stato costituito il relativo Consiglio;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 30 ottobre 2012, con la quale è stato approvato lo schema tipo del "*Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti/Scuole*", predisposto da un apposito gruppo di lavoro nominato dal medesimo Consesso nella seduta del 24 luglio 2012;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali nella seduta del 23 gennaio 2013, con la quale è stata approvata, all'unanimità, la bozza del Regolamento di funzionamento della medesima Scuola;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 14 marzo 2013, con la quale è stato affidato a un ulteriore gruppo di lavoro il compito di omogeneizzare i regolamenti di tutte le strutture primarie;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 28 marzo 2013, con la quale è stato approvato il *Regolamento di funzionamento della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali*, subordinatamente all'acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

**ACQUISITO** il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 9 aprile 2013,

## DECRETA

### Art. 1

E' emanato il "*Regolamento di funzionamento della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali*", nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

### Art. 2

Il "*Regolamento di funzionamento della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali*" entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

### Art. 3

Con apposito decreto rettorale, dalla data di entrata in vigore dei Regolamenti di funzionamento di tutte le Strutture primarie, sarà disposta l'abrogazione della "*Parte generale*" dei "*Regolamenti delle Facoltà e dei relativi corsi di studio*" delle preesistenti Facoltà.

Potenza, **15 APR. 2013**

**IL RETTORE**

**(Prof. Mauro FIORENTINO)**





## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

---

### **Articolo 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE), nel seguito denominata Scuola, istituita con Decreto Rettorale n. 165 del 6 giugno 2012 ed attivata con D.R. n. 293 del 2 agosto 2012.

### **Articolo 2 Compiti e attività**

1. La Scuola persegue le finalità previste dal Decreto Rettorale di istituzione e svolge i compiti previsti dagli artt. 21 e 22 dello Statuto, nonché quelli demandati dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.

2. La Scuola garantisce ad ogni professore e ricercatore ad esso afferente l'esercizio effettivo della libertà di ricerca e di insegnamento, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze e alla disponibilità, spazi, fondi, attrezzature e la collaborazione del personale tecnico-amministrativo.

### **Articolo 3 Modifica denominazione e/o finalità della Scuola**

1. La denominazione e/o le finalità della Scuola possono essere modificate.

2. La modifica della denominazione e/o delle finalità della Scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, su motivata proposta, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, del Consiglio della Scuola.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

## Articolo 4 Articolazione in Unità

1. La Scuola può essere organizzata in Unità, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo e senza dar luogo a diritto di rappresentanza.
2. La costituzione delle Unità è deliberata dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di almeno 10 professori e ricercatori di ruolo. Nella proposta dovranno essere indicate la durata, le finalità e le funzioni dell'Unità, nonché il nominativo del professore o ricercatore che assumerà le funzioni di coordinatore. Ciascuna Unità è istituita con provvedimento del Direttore, con il quale è nominato, altresì, il coordinatore.  
Le Unità non possono essere composte da un numero di professori e ricercatori inferiore a 10, salvo casi eccezionali debitamente documentati.
3. Le Unità, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte alla Commissione di ricerca, ove istituita, e/o al Consiglio di direzione.
4. Le Unità, inoltre, svolgono i compiti eventualmente ad esse delegati dal Consiglio della Scuola, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 8, comma 3.

## Articolo 5 Organi di governo della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio.

## Articolo 6 Altri Organi della Scuola

1. Nella Scuola, oltre agli organi di cui all'art. 5, sono istituiti:
  - a) il Consiglio di direzione;
  - b) la Commissione paritetica docenti-studenti;
  - c) uno o più Consigli di Corsi di studio;
  - d) la Commissione didattica;
  - e) la Commissione di ricerca.



2. Il Consiglio della Scuola, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, può istituire, altresì, altre Commissioni, quali, ad esempio, la Commissione didattica interstruttura in concorso con altre strutture primarie. Le relative modalità di composizione e di funzionamento sono disciplinate in appositi regolamenti, approvati dal Consiglio della Scuola ed emanati dal Direttore.

## Articolo 7 Direttore della Scuola

1. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e svolge le funzioni demandategli dall'art. 24 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.

2. Il Direttore è eletto secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 53 dello Statuto, con le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

## Articolo 8 Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola, organo di programmazione e di gestione, esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dall'art. 25 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.

2. Il Consiglio della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, e dall'art. 29, comma 3 dello Statuto, delega ai Consigli dei corsi di studio l'adozione delle delibere relative alle seguenti materie:

- a) piani di studio individuali;
- b) riconoscimento di crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei o nei passaggi tra corsi di studio;
- c) tirocini formativi e di orientamento;
- d) verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione degli studenti per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale;
- e) orientamento e tutorato;
- f) percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time.

3. Il Consiglio della Scuola può delegare alle Unità, ove costituite, specifiche funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 11, dello Statuto.

4. Fanno parte del Consiglio:

- a) il Direttore;



- b) i professori e i ricercatori di ruolo, nonché i ricercatori a tempo determinato afferenti alla struttura primaria;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura primaria;
- d) una rappresentanza degli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, non inferiore al 15% dei componenti il Consiglio, che garantisca almeno un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato attivati nella struttura primaria;
- e) una rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti che fanno riferimento alla struttura primaria e che abbiano contratti almeno di durata biennale;
- f) le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, che partecipano alle adunanze senza diritto di voto.

5. Il numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e), di cui al comma precedente, e le modalità per la loro designazione sono stabiliti nel Regolamento generale di ateneo. La durata del loro mandato è di due anni accademici, rinnovabile una sola volta.

6. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio sono assunte da una delle unità di personale di cui al comma 4, lett. f), del presente articolo, individuata dal Direttore con apposito provvedimento. Le attività di supporto al Consiglio della Scuola sono assegnate agli uffici dello Staff della Direzione della Scuola.

## Articolo 9 Sedute del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. La convocazione è affissa, altresì, all'Albo della Scuola. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità. Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno è messo a disposizione dei componenti il Consiglio, per consultazione, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.



3. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:

- tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
- sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.

4. Le componenti del Consiglio della Scuola di cui al precedente art. 8, comma 4 - lettere a), b), c), d) ed e) -, ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quelle concernenti:

- a) la richiesta di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per i posti di I fascia, e di I e di II fascia, per i posti di II fascia;
- b) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei professori di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per le chiamate dei professori di I fascia, e di I e di II fascia, per le chiamate dei professori di II fascia;
- c) la richiesta di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori confermati;
- d) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia;
- e) le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione sono presenti alla trattazione di tutti gli argomenti. Tali unità di personale partecipano alle adunanze con funzioni consultive e senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.

Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.



6. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.

7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici della Scuola che devono curarne l'esecuzione.

8. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno.

Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta.

Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate.

I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati negli uffici dello Staff della Direzione della Scuola.

Estratti del verbale sono trasmessi, a cura dello Staff della Direzione della Scuola, agli uffici dell'Amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

## Articolo 10 Consiglio di direzione

1. Il Consiglio di direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio della Scuola, alla quale formula proposte sulle materie di cui all'art. 25, comma 1 - lettere a), b) e c) -, dello Statuto. Il Consiglio, inoltre, può formulare proposte su tutte le altre materie previste dal medesimo art. 25.

2. Il Consiglio di direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone al Consiglio della Scuola.

3. Il Consiglio di direzione, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad esso delegati dal Consiglio della Scuola, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, dello Statuto.

4. Il Consiglio di direzione è composto da:

- a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;
- b) il Direttore vicario;
- c) il Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti o suo delegato, individuato tra i componenti di cui all'art. 12, comma 4, lett. a);
- d) i Coordinatori dei Consigli di corsi di studio ;
- e) il Presidente della Commissione ricerca;



- f) un rappresentante tra i coordinatori dei Dottorati di Ricerca afferenti alla Scuola, nominato dal Consiglio della Scuola.
5. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio di direzione con funzioni consultive e senza diritto di voto.
6. Il Consiglio di direzione è costituito con Provvedimento del Direttore della Scuola.
7. I componenti del Consiglio di direzione durano in carica quattro anni accademici.

## Articolo 11 Sedute del Consiglio di direzione

1. Il Consiglio di direzione è convocato dal Direttore ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio di direzione sono valide a condizione che:
- tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
  - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.
4. L'assunzione delle decisioni avviene con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio della Scuola.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di direzione sono assunte da una delle unità di personale di cui al precedente art. 8, comma 6, lett. f), individuata dal Direttore con apposito provvedimento. Le attività di supporto al Consiglio di direzione sono attribuite agli uffici dello Staff della Direzione della Scuola. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati negli uffici dello Staff della Direzione della Scuola.



## Articolo 12

### Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti ha le seguenti competenze:
  - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
  - c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
  - d) esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
  
2. Alla Commissione paritetica docenti-studenti sono demandati i compiti previsti dalla legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi (art. 28 dello Statuto).
  
3. La Commissione paritetica docenti-studenti, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad essa delegati dal Consiglio della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.
  
4. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da:
  - a) 1 professore o ricercatore per ciascun corso di studio designato dai relativi Consigli, ovvero 2 professori o ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico;
  - b) 1 studente per ciascun corso di studio, ovvero 2 studenti nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico, designato/i al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio del medesimo corso di studio, in apposita riunione.

In presenza di un unico corso di studio, la Commissione paritetica docenti-studenti è composta da due componenti di cui alla lettera a) e da due componenti di cui alla lettera b).

Il Presidente è designato tra i componenti di cui alla lettera a), nella prima seduta.

5. La Commissione paritetica docenti-studenti è costituita con Provvedimento del Direttore della Scuola, che convoca la prima riunione.

6. I componenti della Commissione paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di durata biennale.



7. La Commissione paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che si renda necessario.
8. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale.
9. Le sedute della Commissione sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 4, lettere a) e b).
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza nelle prime tre votazioni, nella terza di esse prevale il voto del Presidente.
11. Partecipa alle sedute della Commissione paritetica docenti-studenti, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il responsabile del "Settore Gestione della Didattica", che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati nel "Settore Gestione della Didattica".

## Articolo 13

### Consiglio del corso di studio

1. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.
2. Il Consiglio del corso di studio elabora proposte in materia di:
  - a) definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;
  - b) definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
  - c) articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.
3. Al Consiglio del corso di studio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
4. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie in ogni altra materia inerente l'organizzazione dei percorsi formativi, non ricompresa tra le materie oggetto di delega.
5. Le modalità di composizione, di nomina del coordinatore e di funzionamento del Consiglio del corso di studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal



Consiglio della Scuola ed emanato dal Direttore della Scuola. Tale regolamento, nel caso di corso di studio interstruttura, è approvato dal Senato accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte, ed è emanato con decreto del Rettore. Nella composizione del Consiglio del corso di studio deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti nella misura del 15% dei componenti il Consiglio. Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è designata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola, tra gli studenti iscritti al Corso di studio.

6. Le attività di supporto al *Consiglio di Corso di Studi* sono attribuite al responsabile del Settore Gestione della Didattica o un suo delegato. I verbali sottoscritti dal coordinatore e dal responsabile verbalizzante in ogni pagina, sono conservati presso gli uffici del settore gestione della didattica.

## Articolo 14 Commissione didattica

1. L'istituzione della Commissione didattica è facoltativa.
2. La composizione della Commissione didattica coincide con quella della Commissione paritetica docenti-studenti, ad esclusione della componente studentesca.
3. La Commissione didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche della struttura primaria e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei consigli di corsi di studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio della Scuola.
4. La Commissione didattica formula al Consiglio della Scuola proposte e pareri in materia di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Scuola ed emanato dal Direttore.
6. Il Consiglio della Scuola, per i corsi interstruttura di cui è sede amministrativa, può istituire commissioni didattiche interstruttura in accordo con i Dipartimenti/Scuole coinvolti, previa deliberazione dei Consigli dei medesimi Dipartimenti/Scuole.
7. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione didattica interstruttura sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dai Consigli dei Dipartimenti/Scuole coinvolti ed emanato dal Direttore della struttura primaria in cui ha sede amministrativa il corso di studio.



8. Le attività di supporto alla *Commissione didattica*, sono attribuite al responsabile del Settore Gestione della didattica o un suo delegato. I verbali sottoscritti dal coordinatore e dal responsabile verbalizzante in ogni pagina, sono conservati presso gli uffici del settore Gestione della didattica.

## Articolo 15 Commissione di ricerca

1. L'istituzione della Commissione di ricerca è facoltativa.
2. La Commissione di ricerca, istituita dal Consiglio della Scuola, è composta dai Coordinatori delle Aree di Ricerca o loro delegati.  
La Commissione di ricerca, di norma, è composta da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti.
3. La Commissione di ricerca dura in carica quattro anni accademici.
4. La Commissione di ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca della Scuola.
5. La Commissione di ricerca cura tutti gli adempimenti cui è chiamata la Scuola nell'ambito Valutazione della Qualità della Ricerca.
6. Partecipa alle sedute della Commissione di Ricerca, con funzioni consultive, il responsabile del "Settore Gestione della Ricerca".
7. Le attività di supporto alla Commissione di ricerca, sono attribuite al responsabile del Settore della ricerca o un suo delegato. I verbali sottoscritti dal coordinatore e dal responsabile verbalizzante in ogni pagina, sono conservati presso gli uffici del Settore gestione della ricerca.
8. La Commissione di ricerca interagisce con le Aree di ricerca.
9. I professori e i ricercatori della Scuola afferiscono ad Aree di ricerca, costituite sulla base della condivisione di programmi ed affinità di tematiche di ricerca, individuate nel Consiglio della scuola. Ciascun professore o ricercatore può afferire ad una sola area di ricerca.
10. Le aree di ricerca formulano proposte alla Commissione di ricerca in materia di organizzazione e coordinamento delle attività di ricerca della scuola, di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.



11. Le Aree di ricerca coadiuvano la Commissione di ricerca nell'ambito degli adempimenti previsti dalla valutazione della qualità della ricerca.
12. Le modalità di costituzione, composizione, funzionamento e nomina del Presidente/Coordinatore della Commissione di ricerca/Aree di ricerca sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Scuola ed emanato dal Direttore.

## Articolo 16

### Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato alla Scuola dal Direttore generale con proprio provvedimento.
2. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, coadiuvano il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionale.
3. Il personale inquadrato nella "Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati", in considerazione della specifica qualificazione e in base alle esigenze della Scuola, svolge attività di supporto alla ricerca, alla didattica e/o ai servizi.
4. Il personale di cui al precedente comma 3, con provvedimento del Direttore/Scuola, sentito il Consiglio, può essere assegnato a uno o più laboratori di cui al successivo art. 18 e/o ai settori e unità operative appartenenti alla Scuola.

## Articolo 17

### Locali e attrezzature

1. La Scuola ha sede nei locali ad esso assegnati dall'Ateneo. I locali assegnati alla Scuola sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali della struttura. Attività extra-istituzionali dovranno essere appositamente autorizzate dal Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.
2. La Scuola, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale degli studi, dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali in dotazione e degli ulteriori beni mobili e immobili eventualmente assegnati o acquisiti a qualunque titolo.
3. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature della Scuola è consentito a tutto il personale della struttura, agli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi di dottorato di



ricerca, ai Master e alle Scuole di specializzazione, agli assegnatari di borse di studio e assegni di ricerca, in base alle relative esigenze e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione del rischio.

4. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature della Scuola è consentito, inoltre, a professori e ricercatori di altre università, agli affidatari di insegnamenti, ai ricercatori di enti di ricerca e del mondo della produzione, nonché ad altri soggetti legittimati in forza di contratti, accordi e convenzioni.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, l'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Direttore della Scuola.

## Articolo 18 Laboratori

1. Nella Scuola possono essere attivati laboratori di ricerca, di didattica e di servizi.

2. Il responsabile dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "responsabile delle attività" previsto dall'art. 8 del "Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 363 del 5.8.98", fatta eccezione per il responsabile dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.

3. Nel caso in cui il responsabile dei laboratori non coincida con il "responsabile delle attività" richiamato al comma precedente, la responsabilità scientifica è affidata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, a un professore di ruolo o ricercatore confermato.

4. Il responsabile tecnico dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "preposto" previsto dagli artt. 8 e 9 del "Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 363 del 5.8.98", fatta eccezione per il responsabile tecnico dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.

5. Nel caso in cui il responsabile tecnico non coincida con il "preposto" richiamato al comma precedente, la responsabilità tecnica è affidata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, a tecnici in possesso di idonea qualifica professionale.

6. Il funzionamento di ciascun laboratorio può essere normato da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio della Scuola.



## **Articolo 19** **Gestione finanziaria**

1. La gestione finanziaria e contabile della Scuola è disciplinata dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

## **Articolo 20** **Approvazione e modifiche**

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della Scuola ed è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto.

2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

## **Art. 21** **Norme transitorie e di rinvio**

1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli relativi al Consiglio di Corso di Studio, alla Commissione Didattica e alla Commissione di ricerca, ove fosse necessario per motivi di urgenza, i componenti e i presidenti o coordinatori dei medesimi organi sono designati dal Consiglio della Scuola.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, anche in tema di sicurezza, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

## **Articolo 22** **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.